

INTRODUZIONE

Un monito mi sembra doveroso a tutti coloro che celebrando il giusto orientamento di ogni società 'della e nella' Natura posta, in conseguenza della stessa circa il presunto Stato evolutivo raggiunto, ed esercitando non tanto il libero arbitrio, oppure l'istinto di sopravvivenza, per ogni Elemento e grado di presunta coscienza e/o consapevolezza di essere ed appartenere, con maggiore o minore ricchezza posta nei 'gradi' della stessa (consapevole-Natura), circa unanime appartenenza e percezione di uguale medesima realtà nella Vita vissuta, o consumata in giusta o 'difettevole' prematura estinzione prossima alla negazione; seppur godano di miglior vista, eppure prossimi alla cecità assoluta, cantori dell'odierna epica avventura nell'oblio dell'opposto rovesciamento interpretativo.

Il loro sguardo mascherato, siatene pur certi, non volto alla Natura!

Un monito dicevo, circa la verità negata per ogni più che valido argomento disquisito anche per interposta persona (*dipende molto dal grado di coscienza come conoscenza posta nell'indistinta capacità di universale riconosciuto linguaggio nella volontà di intendere e tradurre, quindi porre in essere, argomenti e motivi circa il diritto d'ogni essere vivente e non, nel proprio ed altrui Stato di ricchezza prossima all'alcolica ebbrezza, o all'opposto, povertà di ugual mondo in meditata spirituale visione circa la medesima... ugual Vita...*), in riferimento e non solo al Diritto vilipeso per ugual ambiente aggredito, possano, o peggio, debbano essere congiuntamente avvelenati (*in ugual Stato di Diritto*), non men che cacciati e perseguitati, o peggio 'consumati', freddi caldi o alla

brace (*la Storia abbonda di questi ciclopici pasti scordando quasi sempre gli esiliati solitari digiuni in ugual fini numerati e nei Secoli contati non men che conservati senza Memoria alcuna circa il fastoso banchetto reclamato...*), da tutti coloro che a tutela dei propri interessi scritti e/o conati nello Stato della presunta ricchezza, o percezione alterata della stessa, ed incaricando ‘terzi’ teatranti, celano la maschera prestata al volto della farsa qual fiera rappresentanza politica diplomatica d’ogni Paese...circoscritto alla geografia rappresentata.

Dacché ne deduciamo che chi possiede per propria superiore Natura il mondo quanto l’Universo disconosce tal povertà di mondo circoscritto entro e non oltre i dovuti recinti e confini della conoscenza con diritto esercitato di molestia da chi presiede il diritto di circoscriverne l’appartenenza; e chi, al contrario, presiede ogni confine della dotta conoscenza per ogni campo, bosco, selva, paese, comune, regione, nazione, e Stato comunitario, sino al ‘pil’ della economica ricchezza, circa l’appartenenza detta, povero di ugual medesimo mondo di cui fa tesoro o bottino d’impropria ricchezza.

Ciò detto non creerà stupore quando suddetta Natura si ribella al proprio geografo quanto cantore, ogni volta che l’alito diverrà appestato!

La sostanza non muta il volto o la maschera, se osservate l’icona o la falsa prospettiva ben dipinta e rappresentata, fissa o in costante movimento interpretativo, soprattutto quando medesimo soggetto interpretato, cioè l’uomo recitante o recitato, ne interpreta e rappresenta impropriamente l’Opera, presidiando ogni Teatro!

Abdico coscienza sguardo e meditata contemplazione a diverso panorama senza parola alcuna, i miei ambasciatori infondono e irradiano diverso Pensiero e Parola. Il Dio e lo Spirito che li sprona e comanda

impone siffatto linguaggio, a chi capace d'intenderlo sappia interpretarlo!

Chi invece impone, di conseguenza, fini di ugual Storia scritta nella stessa pietra o zolla di terra, in diversa prospettiva di povertà o ricchezza, di falsi principi dell'economica esistenza o sussistenza, in ugual diritto di vita o sopravvivenza, pone l'inevitabile interrogativo interpretativo: chi l'ultimo e chi invece il primo.

Il grado di evoluzione scritto nella passata quanto presente presunzione corrisponde ad un principio per sempre violato.

Un patto mai contemplato fra la Natura e l'uomo!

Mai stipulato o rispettato!

In questo rovesciamento contempliamo la ragione della Natura, seppure (dicono) del tutto incapace quanto la falsa ragione umana da cui dipende o dovrebbe il suddetto intendimento nella differenza posto, di ragguagliare fini ed intenti in cui la stessa si differenzia, ovvero del tutto incapace di porre in essere logiche a Lei estranee e senza Ragione d'intendimento alcuno.

Quindi ove risiede la prima immagine e Dio?

Prospettive circa la Ragione umana abbonda la nostra e purtroppo altrui Storia scritta nel vero delirio, incisa nella follia. Dipinta e abdicata all'altolocata memoria condita da sfarzoso verbo e parola, talvolta anche con qualche accento di poesia. Pensiero e Idea seppur non avendo compreso l'intera Opera! O ancor peggio, il Dio che la celebra oppure loro malgrado, vorrebbe ancora!

Posti in ugual medesimo panorama di Vita, nel grado della percezione di ugual vista. Da quando cioè, il progresso diverso ed opposto dall'univoco universale concetto evolutivo altera lo stesso grado di percezione

(nell'essere ed appartenere congiuntamente alla retta comprensione dei valori conferiti di povertà e ricchezza) andando ad alterare, o peggio modificare quindi negare, la reale prospettiva di essere ed appartenere ad ugual mondo.

Nella costante umana truffa ben seminata non men che allevata da quando Natura e Uomo, e non solo a danno dell'ambiente detto.

Ma nell'associato danno arrecato all'intera Natura!

Per Ambiente e Natura intendiamo una elevata espressione ispirata e motivata da un più solenne enunciato e principio, e non certo un singolo 'umano ecosistema' violato del diritto dato e successivamente negato (nel paradosso del proprio principio ed enunciato mal applicato quindi raggirato), congiunto all'invisibile disciplina dell'unione d'impropri innominati meschini affari di noti ed innominati votati ciarlatani.

Uniti & congiunti nella rimossa coscienza dei piccoli affari quotidiani... nei sottintesi ciarlati, e da loro impropriamente nominati: lavoro rispetto e decoro, ed in cui non si distingue certo la Ragione, ma al contrario il 'comune' peggior istinto che da lei mai deriva o dovrebbe, unire ed intonare l'inno alla nazione in ciò che solitamente vien nominato Stato...

Dal Nord al Sud nominato!

La Ragione e con essa l'Intelligenza, e non certo la 'comune' pazzia che da questi deriva, sottintende la Verità per ogni principio da Lei accordato in comune con il buon Dio, se pur pregato, continuamente offeso nei principi regolatori della Vita.

La Vita, o meglio, il suo più elevato innominato negato ideale e principio, mi detta ed ispira la forza per rispondere a tutti coloro circa la mancanza d'ogni paura

alla non gradita vista del piccolo meschino cospetto scritto nell'indelebile paesaggio, accentuato dall'incomprensibile accento; e se pur tentano ogni sorta di rigore dell'avverbio declamato e ben pronunciato, come recitato nel rispetto e decoro dell'avvelenamento offerto e contrastato, ma sempre contrario ad ogni buon senso emarginato, evitando così l'inutile disquisizione per l'ottusa Ragione che mai comprende seppur vuol ed intende.

Principiamo la celata forza come il linguaggio negato che da essa deriva per elevarne la paradossale differenza prossima al cantato naufragio, in cui ogni Stato sottratto alla nube della vera saggia conoscenza congiunta alla negata inquisita coscienza impreca bestemmia confusa con la nota d'aiuto, verso chi, pur senza parola e pensiero alcuno, piccolo come un uccel di bosco ne canta le litanie sepolte dall'alba al tramonto nella fossa profonda.

Mi scusino, quindi, loro signori se non abbiamo paura dei loro falsi proclami uniti da pretese di rimborso per l'offesa subita, sappiano fin d'ora che come la Natura insegna, paleserà più forte di pria ogni Verità al loro cospetto negata e punita con il soldo coniato della perenne calunnia accompagnato dall'eterna intimidazione braccare la Ragione.

Ogni torto subito va contraccambiato!

Così come e chi difeso mi vedo costretto a difendermi da calunnie infamanti, istituzionalizzate e certificate con 'carte bollate' seppur immancabilmente false, mi si contesta in sede giuridica da presunta parte (ovvero da chi veramente proviene ingiuria e tacitata aggressione unita alla nota calunnia) 'offesa', di aver appunto esercitato il diritto d'offesa al 'roverso' della rappresentazione giuridica da cui ogni fondamento del Diritto conseguente nel Libero Arbitrio concernente Verità e Legge in tal modo perseguitato, quindi

circoscritto ed assoggettato al vincolo della organizzata calunnia diffamatoria in motivo di ciò che in istesso medesimo Tempo Stato... quindi trapassato.

E altresì aver oltretutto molestato una indifesa servitrice del congiunto malaffare nell'esercizio dell'associata tentata truffa, aggredendo così la Natura d'ogni Verità in tal modo avvelenata quindi taciuta, ovvero motivo 'istituzionalizzato' con cui ogni Stato si riconosce nell'offesa d'ogni superiore Verità vilipesa nonché inquisita, nota 'pratica' istituzionalizzata con cui lo stesso (Stato) democratico principio procede indistintamente al regime d'una diversa - velata taciuta dottrina - applicata per Secoli di Memoria offesa nel fascismo applicato.

Nonché esportata per compiacere i diversi associati in ugal medesimo malaffare ai danni della Natura aggredita!

Ovvero là ove ogni calunnia trionfa inquisendo - al contrario - chi perenne vittima del malaffare associato!

La Natura costretta all'ingordo appetito dell'uomo!

Disastro ambientale arrecato alla corda(ta) d'una e più difficile 'parete condominiale' imbrattata dall'inchiostro dell'untore di turno. Della quale si chiede conto del disastro arrecato anche nella successiva caduta dalla nota Scala congiunta nell'Opera recitata nel conseguente innominato e più certo disastro reclamato (qual vero danno per la società dei liberi muratori); quantunque in ogni borgo e piazza replicata in nome e per conto dell'acclamato paesaggio e/o palcoscenico della Storia; ad unanime uso & consumo della vasta 'platea', ed in cui ogni maschera e attore incarna ed inscena il dramma della congiunta politica iscritta nel registro della demagogica sceneggiatura (talvolta e negli intervalli indagata anch'essa); ed a cui il popolo applaude con preghiera di replica all'alchemico artificio edificato (con

vasto uso di effetti speciali oltre i premiati costumi), contrario ed avverso ad ogni sano Principio d'un' elevato ideale con cui si è soliti ammirare e pregare ogni più vero e saggio Paesaggio; giammai la sofferta Natura inquisita e braccata da cui l'intero Teatro - così e per sempre edifico - in ciò che è Stato, abdicando all'oblio Pensiero e Principio diffamato.

Ma comunque ben recitato!

Mi vien contestato nell'eterno mio ed altrui divagare e pellegrinare nel giusto corretto orientamento lontano da siffatto palcoscenico privo di Natura e ogni forma di bellezza che da lei deriva, oltre della successiva necessaria compiuta Intelligenza da cui vera e più sana evoluta Idea ispirata (ma sempre dall'alto inquisita), di aver offeso una minuscola casina chiusa nel piccolo edile piano di cemento poco abitata dal medesimo, stracolma dell'altrui (affare) focolare immobiliare, nonché 'condita' ed occupata solo (senza compagnia alcuna che non sia invisibile calunnia), da chi con il cemento edifica ogni più scorretto e derivato corrotto pensiero e deleterio principio, da cui nasce - da ogni pavimento e parete - il giustificato necessario 'ideale' scritto nel fine e merito della calunnia; ed al buio della luce medita falsa demagogica politica contraria alla vita.

Dacché ne 'deriva', da Secoli tramandati e di cui si è persa e smarrita ogni via incamminata - ovvero da quando l'Uno nato non ancor assoggettato alla più nota deriva edificata, di cui perita e estinta ogni più saggia Memoria, da ciò che impropriamente evoluto incidere carta mappa cartina e/o piano catastale con cui orientarsi per il dovuto quadro della celebrata conquista cementata; ovvero, chi in verità e per il vero assoggettato al vincolo paesaggistico delle umane fondamenta in tal modo solidamente erette e cementate, nonché edificate per ogni stratigrafica malsana politica applicata elevarsi sino alle più alte inaccessibili Regioni - e non solo del Cielo (hora dimora del nuovo Zeus muovere materia et

honda ben calcolata) – precipitare nelle sofferte ‘affrescate’ pareti della Storia?!

E quindi chiederne danno?

Facciatonda novella antica della misera unanime favella!

Colui invece abdicato al superiore Eretico destino della Storia (dell’Arte per sempre mortificata derisa e calunniata), la quale viene smascherata non men che ai posteri narrata, e non certo alla Scala d’un recitato palcoscenico, scrive e ai posteri tramanda (anche in corrisposta Rima di certo non gradita), per conto della propria universale dottrina privo di riparo, come ogni Natura e Arte derivata, la qual merita giusto e maggior rispetto di quanto dovremmo verso questi esseri giù dabbasso, e mai siano nominati esseri umani...

Quindi scusate signori al sicuro riparo se ho offeso l’animale detto, giacché non abito il vostro intestino se ancor non ci avete digerito perché di questo non mi nutro; noi l’abbiamo fuggito pascoliamo un po’ più in alto evitando tutta la meschinità che contraddistingue la vostra veloce spedita eleganza per ogni calunnia e truffa ben edificata!

Ci scusino loro signori se siamo fuggiti su vasti pareti ed altipiani, questo silenzio ci ispira circa il vostro nutrimento, siamo digiuni dei vostri piani quinquennali congiunti per ogni caccia ben imbandita.

Ci scusino lor signori se non accordiamo denaro alcuno circa l’offerta richiesta, il raggio non fa parte di questo mestiere neppure la dottrina che al meglio lo intende: siamo esiliati da tempo antico verso la Cima mai nell’Abisso del vostro intestino...

Ci scusino se per respirare saliamo ancor più in alto, il vostro veleno ci prende alla gola ed ogni parola udita

brucia ogni elemento della Ragione per divenire sterco
nutrire la più nobile zolla di Terra...

A voi l'onore della latrina!

Ci scusino loro signori se siamo assenti e ci reclamano e braccano come pazzi, la Storia ci conferirà giusto riparo, a loro abdichiamo l'onore dell'ingiuria assieme all'ottima carta igienica!

Ci scusino loro signori per codesta Rima ispirata giacché è la Natura che svela e narra quando aggredita e raggirata, reclamare e pretendere incaricata 'povera parola' esposta ai congiunti pericoli dell'elevato palcoscenico nell'eterna offesa subita per ogni infamia ben costruita nonché replicata. Di eterno regna solo la contrastata 'dottrina' perseguitata da ogni raggio al nuovo piano urbanistico al di sotto rettamente defluito nonché istituito.

Le intasate fogne reclamano (idrologica) purga quando il sangue reale appestato dal malaffare!

Ci scusino quindi, egregi illustrissimi distinti dotti signori (??), se alla vista delle loro belle e linde (prime & seconde) sparse singole isolate case condominiali (o stalle, dipende molto dai punti di fuga proiettati in pollici tridimensionali, dicono nella giusta prospettiva dell'ultra piatto quadro digitalizzato sino al palmare di ciò che un tempo era una mano), accompagnati dalle eterne ville e villanie di accreditati villani scavati e disposti in terrazze illustri latrine ex vespasiani; condite con piani e logge ben innalzati nonché sopraelevati e/o soppalcati, dalle cantine sino alle industrie soffitte ricavate secondo i vari 'concordati piani'.

E da cui l'osservata ammirata cantata inquisita perseguitata Natura vi osserva e medita nel principio dell'Opera vilipesa per ogni offesa formare il deleterio vostro e 'nostro' comune paesaggio (in simmetrico

comune accatastato in nome e per conto della comune offesa arrecata ad un più elevato panorama) sfamare e saziare l'ingordo ubriaco appetito divenuto parola; ed in codesta rovesciata prospettiva nostro il compito nel ristabilire divina sottratta giustizia, giacché la povertà di mondo donde proveniamo non in grado di esercitare alcun diritto di contrastato.

Preferiamo il nido, il riparo, la tana, la grotta della muta inespressiva Idea della Natura (e Ninfa) avversa ad ogni vostra misera malsana idea divenuta corrotta opera, per ogni metro di tubo là ove un tempo regnava l'Elemento affogato e costretto, ovvero Dio senza fogna e tombino. Fuggiamo come il Vento che ci ispira pregando Bufera, preferiamo un diverso condominio senza riparo alcuno incidere l'icona del vero e più sano retto saggio perseguitato progresso con cui l'evoluzione ha coniato l'intera naufragata opera.

Ci scusino loro signori se abbiamo rubato loro un sorso d'acqua l'abbiamo pagata dieci volte il valore pattuito.

Ci scusino loro signori se come il tempo antico dimoriamo in un piccolo riparo un tugurio qual ultimo asilo, lo abbiamo pagato il doppio di quanto pattuito, preferiamo l'odore del vento della neve del ramo d'ogni più vero elemento del loro rifugio preferito.

Ci scusino loro signori se non abbiamo udito l'ultimo grido di disprezzo apostrofato e ciarlato, siamo intenti ad ammirare un diverso Dio per ogni elemento avvelenato.

Ci scusino loro signori se non abbiamo avvelenato il loro cemento rubato, eravamo in un diverso luogo ove parlare e dialogare con il Vento, lo seminano ogni giorno andata e ritorno, quindi ci scusino di nuovo loro signori se assieme a loro attendiamo Bufera...

Il danno reclamato della suddetta 'facciatonda' dai tempi di esemplare novella, ovvero da quando codesti meschini accompagnati nel comune raggio uniti da noti ciarlatani, domandare parcella dell'ambiente offeso alla scala del comune delirante condominio; ovvero una nera casa al chiuso della luce d'ogni possibile Verità rinnegare il principio della Vita e chi da vero esiliato la alimenta.

Ed ove codesti animali si dilettono nell'avvelenarne il principio che la eleva, pretendendo danni morali subiti - e mai sia detto a questa ciurma di rinnegati e nobili ciarlatani - tutti quelli arrecati e con cui accompagnati e devotamente comandati.

Il mio amico mi raccomanda, seduto alla stessa mia panchina, senza più collare o guinzaglio solo ucciso dal morbo della calunnia provenire dai quei luoghi ove l'intolleranza sposa l'onesta causa della persecuzione, di esser più che attenti a difendere ogni indifeso e non solo l'ambiente detto; di esser accorti della morte con cui avvelenano il comune diritto non meno del senso della vita, di esser accorti lungo il cammino, giacché dietro ogni volto si nasconde la maschera della beffa unita alla congiunta infamia.

Questi esseri, mi racconta il mio fidato amico, si uniscono e riconoscono per ogni osteria e taverna ove alla giusta gradazione alcolica dispensano verbo e calunnia; bisogna essere accorti a non molestare chi molesta e non solo la Natura, perché si rischia di esser multati per eccesso d'amore per ogni cosa più vera del meschino linguaggio ciarlato in volgare morbo appestare la Terra...

Bisogna esser accorti nell'incontrare la morte pretendere pronta riscossione a passo di frode, con solo la compagnia del raggio qual motto ben scolpito, e coniare i propri falsi denari con l'oro rubato dell'altrui bisaccia da ogni onesto viandante accompagnato dalla Natura e da buona creanza... (*Giuliano*)

LA PERCEZIONE

DELLA REALTA' COSCIENTE

La logica e il principio di non-contraddizione aristotelici, asserzioni inscindibili della coerenza, che vengono insegnate a scuola perché basilari per la costruzione del pensiero e del ragionamento congruente per la soluzione di un problema qualsiasi, oggi, in politica non hanno alcun valore.

*Sin dai tempi antichi l'uomo pensante, ovvero il filosofo, si è posto di fronte alla logica, sostantivo che deriva appunto dal greco *lógos* che oltre a pensiero, parola, concetto, ha anche il significato di ragionamento.*

Il ragionamento, dunque, è logico e, in quanto tale, permette di discernere, in sintesi, ciò che è valido da ciò che non è valido, ciò che è coerente da ciò che è incoerente, ciò che contraddice un concetto ritenuto valido dal concetto stesso, nel contempo e nel contesto.

Ciò lo asseriva Parmenide, filosofo eleatico vissuto nel VI secolo a.C., secondo cui la legge formale della non-contraddizione è la legge dell'Essere, a cui il pensiero risulta vincolato in modo necessario per dargli compiutezza e validità.

*Questa dialettica si riscontra pure in Platone, per il quale la logica è la costruzione matematica delle connessioni delle idee che costituiscono la base della realtà e che confuta gli errori e i paradossi applicando il principio di non contraddizione. Questo principio, che venne formulato da Aristotele, infatti, sancisce la falsità di ogni proposizione significativa che una certa proposizione *A* e la sua negazione *non-A*, siano entrambe vere contemporaneamente e nella stessa maniera.*

Ciò “è impossibile che il medesimo attributo, nel medesimo tempo, appartenga e non appartenga al medesimo oggetto e sotto il medesimo riguardo”.

Più semplicemente, la proposizione “A è anche non-A” è falsa.

PREMESSA

L'attività della coscienza è riconosciuta da tempo come condizione della sintesi temporale e di quella spaziale sia dal punto di vista scientifico che dall'opinione comune. E quanto più la coscienza è capace di attività, tanto più profondamente e con ampiezza essa realizza questa sintesi, cioè in modo tanto più intero e compatto il tempo viene vissuto da essa. La vastità può essere ampia quanto si voglia, lunghi quanto si voglia i periodi di tempo e le estensioni spaziali; ugualmente profonda sarà la concentrazione temporale, [tanto profonda] da riunificare in un solo oggetto pensieri e percezioni. Vale a dire che il tempo può acquisire un peso specifico grande quanto si vuole. L'attività artistica lavora proprio su questa concentrazione spazio-temporale, a causa della quale le impressioni, fuggevoli e disperse sul volto della terra e nel volgersi degli anni, acquisiscono, attraverso l'arte, il peso di lingotti preziosi:

Questa foglia, appassita e caduta,

di oro eterno risplende nel cantico

...e non soltanto risplende come l'oro, ma pesa come l'oro. Perché in lei sono raccolte insieme un numero infinito di foglie appassite e cadute in tutto il mondo e nel corso di tutta la storia, e non soltanto nel passato, ma

anche nel futuro. E vi sono raccolte perché qui il tempo stesso si è concentrato.

L'arte crea sempre questa concentrazione volgendosi a lunghi periodi, oppure sforzandosi di infondere certe forze in un dato periodo relativamente breve per unificarlo nel modo più totalizzante possibile. Un settore di una biografia e persino la durata di un'intera vita, un periodo storico, il ciclo di un popolo, e infine il tempo e lo spazio astronomici e persino geologici, possono essere l'uno dopo l'altro dei territori nei quali si dispiega l'attività di sintesi dell'artista. Ma la possibilità astratta di queste sintesi non indica ancora la realtà della loro esistenza. Di solito, nel tentativo di abbracciare periodi artistico-figurativi troppo grandi, il tempo, denso, si rivela poroso e persino si sfalda, così che l'opera non mostra il periodo da sintetizzare come un tempo unitario, chiuso in sé, ma soltanto lo dichiara come tale, e l'interezza resta qui solo una richiesta astratta, che si può preannunciare al fruitore, ma non mostrare effettivamente.

Tuttavia per vedere [se esiste] l'unità temporale e se si sia realizzata è richiesta una partecipazione attiva anche al fruitore. In questo senso si può rivelare facilmente colpevole il fruitore stesso che non sia capace di vedere e che non abbia coltivato in se stesso una capacità di sintesi abbastanza forte. In questo caso, per quanto quel dato tempo sia penetrato profondamente nell'intera opera, il nostro fruitore non lo afferrerebbe neppure con tutta la sua tensione interiore, allo stesso modo in cui non capirebbe una formula matematica chi non facesse dei simboli corrispondenti i suoi strumenti intellettuali.

Nondimeno, per facilitare e persino per rendere possibile la percezione di questa unità, c'è bisogno di una certa commensurabilità fra il tempo da sintetizzare e il tempo dell'esperienza personale. Al di là di tali limiti la percezione dell'interezza si fa difficile e imprecisa e, più oltre, semplicemente impossibile. Come una percezione,

anche la più abituale, perde qualcosa se deve afferrare di colpo centinaia di impressioni singole, così avviene tentando di afferrare troppi eventi temporali staccati.

Tuttavia la prima difficoltà non indica, in generale, l'impossibilità totale di afferrare queste impressioni; per farlo si può guidare l'attività unificante della percezione attraverso avvicinamenti progressivi, introducendo unità di ordini superiori e facendo in tal modo, di una molteplicità non ordinabile e inafferrabile, un conglomerato relativamente semplice di singole unità, ciascuna delle quali possiede la propria organizzazione.

Esattamente allo stesso modo anche il tempo, incommensurabile con la nostra esperienza per la sua estensione, può tuttavia essere esaminato per mezzo della sua suddivisione in tempi singoli, che unifichino attraverso di sé altre singole unità temporali. Così la storia dello Stato si smembra in periodi dinastici, e la storia di una dinastia, come unità temporale della stirpe, si smembra a sua volta nelle unità biografiche, già commensurabili con l'esperienza diretta.

In rapporto a questa suddivisione temporale, la costruzione diventa, in ciascuna arte, quello stesso procedimento fondamentale di elaborazione del tempo indispensabile anche nelle arti figurative.

Il tempo attraverso l'attività della coscienza si struttura, mentre attraverso la passività, al contrario, si disgrega.

Disgregandosi, produce parti singole, autosufficienti, ciascuna delle quali aderisce all'altra soltanto esternamente, ma dalla cui percezione separata non si può in questo caso presentire che cosa ci dirà l'altra.

Questa è precisamente la coscienza quotidiana della maggioranza persino in rapporto alla propria vita, la quale si disgrega in singoli frammenti che si succedono

L'un l'altro soltanto per contiguità ma che non derivano da una sola integra unità temporale tutta la loro biografia, biografia che dispieghi la varietà interiore e il ritmo della personalità. Nella coscienza degli uomini comuni soltanto nella preghiera (anch'essa fosse un ideale da cui il motivo della stessa preghiera) e nei minuti di levitazione [spirituale] si afferra la propria vita come un tutto interiormente connesso, come un'unità artistica, dove tutto, il grande e il piccolo, si presuppone reciprocamente e serve come rivelazione ed espressione della forma chiusa in sé della personalità.

Una coscienza indebolita dal caos cittadino si abitua a una passività ancora maggiore e afferra soltanto frammenti di tempo non grandi [compresi] fra uno stimolo e un altro. Questi ritagli di tempo non durano di solito neppure un giorno. Tanto più che, in presenza di una grande stanchezza, irritabilità, nevrastenia e simili, questi ritagli si accorciano ancora di più prima di condurre finalmente al tempo di un'impressione unitaria.

Ma allora la coscienza non ha più un punto di appoggio per confrontare tale impressione con un'altra, cioè non ha terreno per il pensiero.

Questa situazione, come è noto, è vicina all'incoscienza; questo pensiero posseduto da una sola impressione, nella quale non si intravede la varietà, conduce a una condizione ipnotica, quasi di mezzo sonno, dove la volontà diventa inattiva e il movimento si congela. Ai livelli estremi di questa passività, la valutazione del tempo si interrompe, allo stesso modo in cui invece è superata, sebbene per il motivo contrario, da un'attività più alta di levitazione spirituale.

Se questo trattenersi della coscienza su una sola impressione sia di lunga o breve durata, l'uomo non lo sa per esperienza diretta e soltanto in seguito, guidato da indizi indiretti, può valutare l'intervallo della sua condizione di semisonno. Essa lo trascina con sé insieme

con il tempo, o quasi insieme, e perciò, sebbene egli sappia che il tempo esiste ancora, ormai non si raccapezza più nella sua struttura, lo prende come una possibilità amorfa, senza limiti, che si trova al confine fra l'essere e il non-essere, e che minaccia di sprofondare ogni momento nell'oscurità dell'oblio. Infine, durante una completa inattività, si interrompe totalmente la sintesi del tempo, e insieme a essa si spegne la stessa coscienza temporale.

Allora l'uomo, come una cosa in mezzo alle cose del mondo, viene trasportato insieme alle altre sulla superficie del fiume del tempo. Ma egli non sa niente di ciò, perché non è cosciente in generale di quello che avviene in lui. Il tempo si è disgregato, e ciascun suo momento nella coscienza esclude del tutto qualsiasi altro. Il tempo è diventato per la coscienza soltanto un punto, ma non un punto di pienezza, che assorba in sé tutto il tempo, bensì un punto di svuotamento dal quale è stato estratto e cacciato via qualsiasi tipo di varietà, movimento, forma.

(Pavel Florenskij)

L'ambiente come valore costituzionalmente protetto:

L'inquadramento dell'ambiente come valore protetto a livello costituzionale ci pone l'interrogativo relativo al modo mediante il quale le forme della sua tutela hanno trovato accoglimento nell'ambito dei testi costituzionali. Per questo, guardando al problema della 'costituzionalizzazione' dell'ambiente, è possibile distinguere, in linea generale, tra due diversi percorsi: **il primo** è quello della protezione ambientale in forma diretta ed espressa; **il secondo** invece attiene alle forme di tutela c.d. indiretta e 'riflessa', come tale ricavabile in base ad un'opera interpretativa.

Nella prima direzione (protezione in forma diretta ed esplicita) vengono in considerazione alcune esperienze costituzionali rispetto alle quali la tutela dell'ambiente trova una base giuridica molto forte e consolidata. Questo significa che l'ambiente come 'materia' costituisce oggetto non solo di espressa menzione nell'ambito di un testo costituzionale, ma anche di una disciplina variamente articolata a seconda delle fattispecie considerate.

Nella seconda direzione (protezione in forma indiretta e riflessa) si è assistito ad una mancata espressa 'costituzionalizzazione' della materia ambiente, da cui è derivata la necessità di andare a ricercare il fondamento costituzionale della tutela ambientale in altre disposizioni. Ne è conseguita una forma di protezione dell'ambiente soltanto implicita, riflessa e mediata per il tramite del rinvio ad altre disposizioni costituzionali che hanno ad oggetto beni giuridici in qualche modo connessi con quello ambientale. È il caso, ad esempio, della Costituzione federale tedesca e, per quanto ci interessa in questa sede, anche di quella italiana. Nel caso tedesco, la riforma costituzionale del 1994 ha condotto alla previsione per la prima volta nella Legge fondamentale di un 'articolo ambientale' (art. 20a) dedicato al tema della 'protezione dei fondamenti naturali della vita'.

Al proposito è da rilevare come l'ambiente in questa disposizione venga in considerazione in forma solo indiretta, attraverso il richiamo a due concetti di base che ad esso sono strettamente collegati.

Il primo è il riferimento alla 'responsabilità nei confronti delle generazioni future': si tratta di un richiamo ad un elemento di base della nozione di sviluppo sostenibile che come tale costituisce la 'pietra angolare' del diritto ambientale, dovendo guidare ogni strategia ed azione concreta relativa alle forme di utilizzazione del bene ambiente.

Il secondo è il richiamo all'obbligo per lo Stato di tutelare i 'fondamenti naturali della vita': dovendosi qualificare l'ambiente in senso globale come l'insieme dei fondamenti naturali che fanno da sfondo e contesto entro il quale ciascun soggetto conduce la propria esistenza.

In definitiva, la tutela dell'ambiente nella Costituzione tedesca viene operata in forma mediata ed implicita, attraverso il richiamo ad altri concetti e nozioni dalla cui lettura è possibile risalire indirettamente alla protezione del bene ambientale. Un discorso analogo deve essere fatto per quanto riguarda la Costituzione italiana del 1948. In questo caso il problema della 'base' giuridica costituzionale del diritto dell'ambiente può essere affrontato in relazione a due distinte fasi caratterizzate da tendenze antitetiche: la prima fase è quella precedente alla riforma del Titolo V della Costituzione (operata con legge costituzionale n. 3/2001) e si concentra sulle disposizioni contenute nella prima parte del testo costituzionale; la seconda invece è quella che si avvia con la richiamata riforma, che vede una 'nuova stagione' per la tutela dell'ambiente nell'ambito della nostra Carta costituzionale.

Parchi riserve aree marine protette siti di interesse comunitario:

Occorre ora analizzare, sia pure sinteticamente, la tipologia italiana ed evidenziare alcune differenze sulla base sia della normativa sia dell'esperienza concreta.

a) I parchi, che possono essere nazionali o regionali, sono costituiti da aree terrestri, fluviali o lacuali, con eventuali tratti di mare prospicienti la costa, che contengono, come prevede l'art. 2 della legge quadro a proposito dei parchi nazionali, uno o più ecosistemi intatti (che però in Italia sono pressoché inesistenti) oppure parzialmente alterati dall'intervento antropico,

ma comunque di rilevante valore naturalistico, paesaggistico, scientifico, culturale. Sono parchi interregionali quei parchi che interessano il territorio di più regioni confinanti e che sono istituiti d'intesa tra le medesime regioni. Si osservi in proposito che anche molti parchi nazionali interessano il territorio di più regioni confinanti, ma ad essi non viene attribuita dalla legge la qualifica di parchi interregionali.

Come si può constatare, la definizione di parco è assai generica.

Una delle conseguenze di questa genericità è rappresentata dalla grande eterogeneità delle aree protette che in Italia hanno la qualifica di parchi.

Con riferimento ai parchi nazionali si va dai parchi oggi pressoché disabitati, come la Val Grande, le Dolomiti Bellunesi e l'Asinara, ai parchi fortemente antropizzati, come le Cinque Terre e il Cilento-Vallo di Diana; dai parchi più grandi, e cioè quest'ultimo (178.172 ha) e il Pollino (171.132 ha) alle Cinque Terre che è il più piccolo (3.860 ha); dai parchi costituiti sul territorio di un solo comune, come l'Asinara e l'Arcipelago de La Maddalena, ai parchi che toccano decine e decine di comuni, come il Cilento (ben 80 Comuni), il Pollino (55) e il Gran Sasso-Monti della Laga (44).

Dai parchi che conservano lembi di **wilderness** come la Val Grande, le Dolomiti Bellunesi e la Majella, a parchi il cui paesaggio è stato interamente e fortemente segnato dall'uomo come le Cinque Terre.

Quanto ai parchi regionali si va dai parchi naturali ai parchi fluviali, dai parchi archeologici e storici ai parchi urbani o metropolitani e a quelli suburbani, dai parchi estesi decine di migliaia di ettari, come il Parco dei Nebrodi, il più grande (85.587 ha), al più piccolo, il Parco urbano di Sutri di appena 7 ettari, il cui

inserimento tra i parchi regionali appare quanto meno sorprendente.

Attualmente (anno 2018) il panorama italiano effettivo dei parchi mostra 24 parchi nazionali in funzione, 6 parchi nazionali già istituiti con legge ma non funzionanti per motivi vari (di cui 2- Matese e Portofino- di recentissima istituzione), un solo parco interregionale (Sasso Simone-Simoncello, a cavallo tra le Marche e l'Emilia Romagna) e 146 parchi regionali.

Secondo la legge quadro le aree protette sono istituite e gestite 'al fine di garantire e di promuovere in forma coordinata la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese' (art. 1, comma 1).

Occorre evitare l'errore, in cui si cade troppo spesso, di contrapporre conservazione e valorizzazione nel senso di attribuire un significato ideale alla prima ed economico alla seconda.

La valorizzazione non è interpretabile in termini meramente economici perché l'ecosistema, e dunque il patrimonio naturale, è un valore in sé (come ha affermato anche la Corte costituzionale nelle sentenza n. 12 del 2009), e nello stesso tempo è espressione e sintesi di una pluralità di valori individuali e collettivi, antichi e nuovi (e tra questi ultimi quella responsabilità verso le future generazioni alla quale abbiamo accennato all'inizio).

Valorizzare significa appunto fare emergere i valori, tutti i valori, sia ideali che economici. A questi valori si ricollegano direttamente e inscindibilmente le specifiche finalità contemplate negli art. 1 e 1 bis dove l'aspetto economico si intreccia strettamente con quello ideale: la conservazione delle risorse naturali e paesaggistiche; il restauro ambientale e in particolare la difesa e la ricostituzione degli equilibri ecologici; l'integrazione tra la persona e l'ambiente naturale; la salvaguardia dei valori

antropologici, archeologici, storici e architettonici; la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali e la promozione dell'agriturismo e del turismo rurale.

La promozione di attività di educazione, formazione, ricerca scientifica, nonché di attività ricreative compatibili; la promozione anche a fini sperimentali di attività produttive compatibili. Come è ovvio, tali finalità vanno graduate a seconda del tipo di area protetta: ad esempio nelle riserve integrali non sono ammesse le attività produttive. Certo, la biodiversità non si conserva solo nelle aree protette, preziosissimi scrigni di biodiversità, che rappresentano, o dovrebbero rappresentare, solo uno, anche se il più importante, degli strumenti di conservazione.

La natura non si cura solo creando aree protette perché essa oltrepassa qualunque confine amministrativo e perciò la protezione non può arrestarsi ai confini delle aree protette. Si scopre così la vera funzione delle aree protette: queste non servono solo a conservare il proprio territorio, ma anche a dar vita a forme di gestione valide anche per il resto del territorio. Sono soprattutto i parchi, per i quali il rapporto persona-natura è strategico, a dover svolgere questa funzione: nei parchi infatti la conservazione è possibile solo mantenendo la presenza umana e perciò garantendo un futuro alle popolazioni locali. Sotto tale aspetto i parchi rappresentano dei veri e propri laboratori in cui anche per gli esseri umani si sperimentano modelli di vita nel segno dell'armonia con la natura. Dimostrare che oggi è ancora possibile uno sviluppo diverso, non più aggressivo nei confronti della natura, ma in armonia con essa: è questa la grande missione affidata ai parchi.

Nel corso quasi trentennale della sua applicazione la legge quadro ha subito modifiche e integrazioni che non ne hanno alterato l'impianto e i principi ispiratori. Oggi però la situazione rischia di cambiare: negli ultimi anni, e in particolare nella XVII legislatura (2013-2018) , oramai

conclusa, erano state presentate in Parlamento proposte di modifica contenenti, accanto ad alcuni utili aggiornamenti, norme gravemente lesive di quei principi.

Il testo unificato, in cui quelle proposte erano state raccolte, si caratterizzava per una visione fondamentalmente economicistica delle aree protette che lasciava al margine i valori legati alla conservazione della biodiversità, al rapporto profondo delle persone con la natura, alla possibilità di sperimentare forme di gestione territoriale in armonia con la natura, cioè quei valori che costituiscono la vera ricchezza della legge.

Significativa di questa distorsione era la previsione per i parchi nazionali di un nuovo sistema di entrate finanziarie non più dipendente dal bilancio dello Stato, ma aperto massicciamente al finanziamento dei privati attraverso il meccanismo delle royalties: avrebbero potuto così generare entrate le derivazioni d'acqua, le attività estrattive, gli impianti a biomasse, la prospezione, ricerca e coltivazione relative a idrocarburi liquidi e gassosi, gli oleodotti e gli elettrodotti non interrati, la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, ivi compresi gli impianti 'aventi un impatto ambientale'.

A parte i problemi legati al fatto che quasi tutte queste fattispecie il soggetto competente a rilasciare la concessione o l'autorizzazione non sarebbe stato l'ente gestore dell'area protetta che avrebbe dovuto solo dare il nulla osta e al fatto che tale nulla osta, oggetto di interesse legittimo, sarebbe stato condizionato a un versamento pecuniario a favore del soggetto tenuto a rilasciarlo, **appare evidente il contrasto** tra la legge quadro, la quale vieta nei parchi 'le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali' (art. 11, comma 3), e il testo unificato secondo cui sarebbe stato invece possibile svolgere tali attività o impiantare tali opere che anzi sembravano da promuovere, addirittura anche se

ambientalmente impattanti, perché avrebbero garantito i finanziamenti a gli enti gestori.

L'ingresso nel nostro ordinamento di questo sistema di finanziamento rischia di porre le aree protette, a causa dell'estrema limitatezza delle loro risorse finanziarie, sotto il continuo ricatto dei grandi interessi economici: è in fondo lo stesso ricatto a cui sono sottoposti i Comuni, troppo spesso costretti a rilasciare concessioni edilizie per ottenere quegli introiti che permettano loro di assicurare i servizi essenziali ai propri cittadini. A farne le spese sarebbe ancora una volta la natura. La gravità maggiore, comunque, risiede nell'idea di area protetta che scaturisce da siffatta impostazione: segno di una visione aridamente mercantile del territorio, perfino delle aree più sensibili.

La valutazione di incidenza costituisce una delle misure di tutela che la dir. 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, **relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva habitat)**, ha apprestato per la conservazione della biodiversità nei siti costituenti la rete ecologica europea denominata 'Natura 2000'.

Trattandosi di un giudizio prognostico sugli effetti che piani o progetti potrebbero determinare sul sito protetto, la valutazione di incidenza ambientale è attuativa del principio di prevenzione, attualmente sancito dall'art. 191 TFUE, che mira ad evitare la produzione di effetti negativi di attività umane sull'ambiente. L'istituto riflette, inoltre, il principio di precauzione, anch'esso previsto dall'art. 191 TFUE, in quanto la sua azionabilità presuppone non la certezza che il piano o il progetto producano significativi effetti pregiudizievoli sul sito, ma solo una semplice probabilità.

Il principio precauzionale rileva anche sul piano decisorio, in quanto la valutazione di incidenza non può avere esito positivo qualora non sia certa l'assenza di

pregiudizi per l'integrità del sito. La valutazione di incidenza è applicazione anche del principio di integrazione ambientale, sancito dall'art. 11 TFUE, secondo cui 'Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile'.

Essa ha ad oggetto piani e progetti adottati non per la specifica gestione del sito, ma per altri obiettivi e nell'ambito di altre politiche che hanno ricadute sull'area tutelata: si tratta, infatti, di 'qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito' (art. 6, par. 3, dir. habitat).

L'interesse ambientale, sotteso alla valutazione di incidenza, diviene parametro di valutazione e, insieme, elemento che contribuisce alla definizione e attuazione delle diverse politiche di programmazione e pianificazione territoriale. In quanto preordinata alla conservazione della biodiversità, che è 'componente essenziale' dell'ambiente, la valutazione di incidenza contribuisce significativamente al perseguimento della 'salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente', che costituiscono il primo obiettivo della politica dell'Unione in materia ambientale (art. 191 TFUE).

Ai sensi dell'art. 6, par. 3, dir. habitat, la valutazione di incidenza deve essere effettuata rispetto a qualsiasi 'piano' o 'progetto' che non è 'direttamente connesso e necessario alla gestione del sito', ma che 'possa avere incidenze significative su tale sito'. I siti cui fa riferimento la norma sono propriamente le zone speciali di conservazione (ZSC), ossia le aree designate come tali dagli Stati membri a seguito di accertamento della Commissione europea del particolare interesse

naturalistico connesso alla presenza di significativi habitat naturali o di specie vegetali o animali.

La Commissione, anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte di giustizia, ha chiarito che la valutazione di incidenza debba applicarsi a tutti i siti che compongono la rete ‘Natura 2000’; dunque, non soltanto le zone speciali di conservazione formalmente designate (ZSC), ma anche i siti con caratteristiche idonee per la designazione, che sono stati proposti dagli Stati membri (pSIC) e quelli riconosciuti dalla Commissione (SIC), nonché le zone di protezione speciale (ZPS), di cui alla dir. 79/409/CEE, funzionali alla tutela degli habitat degli uccelli selvatici (v. cap. IX).

L’oggetto da sottoporre alla valutazione è di ampia portata, perché ricomprende qualsiasi progetto (ossia intervento specifico e puntuale, come la realizzazione di una strada o di una diga) o piano (ossia strumento di programmazione territoriale di scala più o meno ampia, come il piano urbanistico o il piano forestale) che possano incidere significativamente sul sito. La nozione di ‘piano’ o ‘progetto’, peraltro, è stata interpretata in senso estensivo dalle istituzioni comunitarie, in ragione della rilevanza dell’obiettivo perseguito dalla direttiva: da un lato, la giurisprudenza vi ha ricondotto attività come la pesca o il prelievo di acqua o l’attività venatoria e ha disposto che in ipotesi come queste di attività subordinate ad autorizzazioni con durata determinata, anche la valutazione di incidenza debba essere ripetuta prima del rinnovo dell’autorizzazione (Corte giust. CE, grande sezione, 7 settembre 2004, causa C-127 /02; Corte giust. CE, sez. II, 20 ottobre 2005, causa C-6/04).

Dall’altro, la Commissione ha chiarito che gli interventi da sottoporre alla valutazione non sono soltanto quelli che producono effetti direttamente all’interno dei siti protetti, ma anche quelli che si sviluppano all’esterno e che possono avere ripercussioni sullo stato di conservazione del sito. A questa visione

espansiva del novero degli interventi suscettibili di valutazione di incidenza corrisponde, quasi come contrappeso, l'applicazione rigorosa dell'altro presupposto previsto dalla disposizione comunitaria, relativo al grado di incidenza che il piano o progetto hanno sul sito protetto: non tutti gli interventi impattanti, direttamente o indirettamente, sul sito necessitano di valutazione di incidenza, ma solo quelli che possono determinare 'incidenze significative'.

La giurisprudenza comunitaria ha avuto modo di ribadire che deve trattarsi di interventi idonei a pregiudicare significativamente il sito interessato e che la significatività dell'incidenza va strettamente correlata con gli obiettivi di conservazione del sito, con il corollario che la valutazione di incidenza implica la rappresentazione completa delle caratteristiche ambientali tipiche del sito interessato.

Similmente, la Commissione ha precisato che il concetto di ciò che è 'significativo' deve essere interpretato in modo obiettivo, correlando, al contempo, la valutazione con gli obiettivi di conservazione del sito e, dunque, con le peculiarità e le condizioni ambientali dell'area protetta. Ne deriva che 'ciò che può essere significativo con riferimento ad un sito, chiaramente può non esserlo con riferimento ad un altro', come è evidente nel seguente esempio: 'una perdita di 100 metri quadri di habitat può essere significativa con riferimento ad un piccolo sito di orchidee rare, mentre una perdita analoga in una steppa molto estesa può essere irrilevante'.

Evoluzione della concezione giuridica di paesaggio:

Che cosa si intende con il termine paesaggio?

Il concetto di paesaggio ha subito nel tempo una evoluzione nel modo della sua percezione che lo ha portato ad emanciparsi sia dalla originaria configurazione

come quadro armonioso, statico, *il bel paesaggio*, legato a criteri estetici, sia dalla successiva identificazione con il territorio e con l'ambiente, per approdare alla tendenza che si è andata consolidando a partire dalla fine del secolo scorso, ad essere considerato una realtà composita, complessa, risultato di una sinergia di fattori, la natura, l'opera dell'uomo, la storia, le tradizioni, l'evoluzione naturale, e collocato all'interno della categoria dei beni culturali.

La disciplina giuridica del paesaggio ricalca le orme di questa evoluzione concettuale, lungo un percorso che affonda le sue radici nella 'protezione delle bellezze naturali' e che si è poi snodato attorno alle due pietre miliari rappresentate dal d.l. 27 giugno 1985, n. 312, 'Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale', convertito con modificazioni nella l. 8 agosto 1985, n. 431, e dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, contenente il 'Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352', per approdare al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il 'Codice dei Beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137', noto come Codice Urbani, dal nome dell'allora Ministro per i Beni e le attività culturali, a più riprese modificato da una serie di interventi legislativi successivi.

La legge n. 1497/1939, in ossequio alle concezioni dell'epoca, legate all'idea del paesaggio come bel paesaggio, accoglie dello stesso una connotazione spiccatamente estetica, e, in quest'ottica, assume come esclusivo oggetto delle sue misure di protezione singoli beni o singoli complessi di beni che, sulla base di un giudizio discrezionale demandato alla autorità amministrativa competente, presentano i caratteri di 'bellezza naturale'. Per tutelare i beni qualificati come tali, il legislatore del 1939 conia due tipologie di strumenti, il vincolo paesaggistico ed il piano paesistico, che, in modo veramente singolare, continueranno a

configurarsi come unici strumenti di protezione dei beni che assumono un valore paesaggistico, anche alla luce degli interventi legislativi successivi, sia pure plasmati in funzione della diversa concezione del paesaggio che tali provvedimenti di volta in volta adotteranno.

Nella legge del 1939 alla concezione puramente estetizzante del paesaggio corrisponde la configurazione della relativa protezione attraverso il piano e il vincolo, in chiave statico-conservativa, incentrata sulla conservazione dei beni configurati come bellezze naturali. L'imposizione del vincolo, che viene operata in relazione al singolo bene o complesso di beni con un provvedimento amministrativo che chiude un procedimento di accertamento della presenza dei requisiti di bellezza naturale, comporta il divieto di distruzione del bene e l'obbligo di chiedere l'autorizzazione paesaggistica alla autorità amministrativa preposta, per ogni intervento che introduca modificazioni che rechino pregiudizio a quel suo aspetto esteriore che è protetto dal vincolo medesimo.

La violazione di tali disposizioni comporta a carico del soggetto inadempiente, proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile, l'applicazione della sanzione penale prevista dall'art. 734 c.p., che contempla il reato di 'Distruzione e deturpamento di bellezze naturali', e delle sanzioni amministrative che sono, a scelta della pubblica amministrazione competente, alternativamente la demolizione delle opere abusivamente eseguite, a spese del soggetto inadempiente, o il pagamento di una indennità equivalente alla maggior somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione, da determinarsi sulla base di una perizia di stima.

A sua volta il piano territoriale paesistico, la cui adozione da parte dell'autorità amministrativa preposta è facoltativa, riveste una funzione meramente ricognitiva delle bellezze naturali soggette a vincolo presenti sul

territorio dello Stato. Questo peculiare imprinting che caratterizza l'approccio del legislatore del 1939 alle tematiche paesaggistiche permea di sé anche la norma costituzionale che eleva la tutela del paesaggio, affidata alla Repubblica, a principio fondamentale del nostro ordinamento: il concetto di paesaggio al quale fa riferimento l'art. 9, comma 2, Cost., si identifica infatti, nelle prime letture che della disposizione sono state offerte dalla dottrina e dalla giurisprudenza, in quello di bellezza naturale così come delineato dalla legge del 1939.

A partire dagli anni ottanta del secolo scorso il legislatore, e, sulla sua scia, le interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali dell'art. 9 Cost., **accolgono la concezione territoriale del paesaggio**, eco delle correnti del pensiero maturate negli anni sessanta, che sembra sfumare alla luce del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, recante **'Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale'**, successivamente convertito nella legge 8 agosto 1985, n. 431, la c.d. legge Galasso, nella sia pure embrionale ma crescente sensibilizzazione alla protezione dell'ambiente e, dunque alla necessità di salvaguardare le risorse naturali non facilmente riproducibili presenti sul territorio.

Oggetto dell'intervento protettivo del legislatore sono categorie di aree, specificamente elencate nel comma 1 dell'art. della legge, caratterizzate dal rilevante interesse ambientale che giustifica la loro automatica soggezione al regime vincolistico e pianificatorio. Gli strumenti di tutela utilizzati dal legislatore sono quelli conati dalla legge del 1939, il piano ed il vincolo paesaggistico, conformati peraltro, attraverso parziali modifiche alla originaria disciplina, in funzione delle nuove finalità al cui perseguimento sono strumentali.

In linea con la nuova finalità del vincolo, la sua disciplina è mirata non più alla mera conservazione statica del bene che ne forma oggetto, bensì al

contemperamento della protezione del relativo valore ambientale con la possibilità di una sua utilizzazione economica secondo il principio dello sviluppo sostenibile.

È significativa in tal senso la circostanza che vengano espressamente esonerate dal regime autorizzatorio alcune attività espressamente indicate, legate alla gestione economica dei beni vincolati, considerate intrinsecamente eco-compatibili. Sotto il profilo sanzionatorio, la legge Galasso richiama espressamente le sanzioni penali e amministrative contemplate dalla legge del 1939, e afferma inoltre l'applicabilità delle sanzioni penali previste dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, **'Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive'**.

Anche con riferimento allo strumento del piano, la legge Galasso introduce qualche significativa novità; anzitutto il piano non riveste più solo una funzione ricognitiva e conservativa, ma ad esso è attribuito il compito di individuare all'interno del territorio regionale, i beni e le aree che rientrano nelle categorie elencate dall'art. 1, e di sottoporre a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il relativo territorio.

In secondo luogo, la sua redazione ad opera della autorità amministrativa competente, cioè la Regione, non ha più carattere discrezionale, ma è obbligatoria: l'art. 1 bis fissa infatti il termine del 31 dicembre 1986 entro il quale le Regioni sono chiamate ad approvare i piani paesistici o, in alternativa, i piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali, riservando al Ministero per i Beni culturali e ambientali il potere di surrogarsi alle Regioni medesime nell'adozione in via sostitutiva del piano, in caso di inottemperanza a tale obbligo.

L'inizio del nuovo secolo segna una svolta importante sullo scenario legislativo nell'approccio al tema del paesaggio, nella direzione di una decisa emancipazione dalla sua larvata identificazione con l'ambiente, della rinnovata acquisizione di una sua autonomia concettuale e della incondizionata apertura alla sua configurazione come bene culturale, testimonianza avente valore di civiltà.

Questa moderna concezione del paesaggio ha trovato un primo e significativo accoglimento nella normativa internazionale: la **Convenzione Unesco** per la protezione del patrimonio mondiale, **che ha introdotto il concetto di paesaggio culturale come opera caratterizzata dalla interazione della natura e dell'uomo, e, in particolare, la Convenzione Europea del Paesaggio** (di seguito indicata con l'acronimo CEP), adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa il 19 luglio 2000, ed aperta alla sottoscrizione degli Stati membri, a Firenze, il 20 ottobre 2000, alla quale lo Stato italiano ha formalmente dato esecuzione solo in tempi più recenti, con la legge 9 gennaio 2006, n. 14, **'Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, redatta a Firenze il 20 ottobre 2000'**.

Nel suo preambolo la CEP individua gli elementi di rilevanza del paesaggio, alla luce dei quali si pone l'obiettivo di promuovere presso le autorità pubbliche degli Stati aderenti l'adozione di politiche e di provvedimenti atti a salvaguardare, gestire e pianificare i paesaggi d'Europa, al fine di conservarne o di migliorarne la qualità e di far sì che le popolazioni, le istituzioni e gli enti territoriali ne riconoscano il valore e l'interesse, e partecipino alle decisioni pubbliche in merito. A tal fine la CEP, all'art. 1 offre la definizione di paesaggio indicando con tale termine **'una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni il cui carattere deriva dall'azione offre la definizione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni'**.

Questa accezione ampia del termine paesaggio è finalizzata all'obiettivo della CEP di estendere le sue prescrizioni ad ogni tipologia di spazio, naturale, rurale, urbano e periurbano, presente sull'intero territorio europeo, comprensivo dunque degli elementi naturali, artificiali e culturali, del loro insieme e delle relazioni esistenti fra di loro, del paesaggio terrestre e di quello acquatico, delle acque interne e delle aree marittime, con la precisazione peraltro che per gli Stati aderenti estendere la politica paesaggistica all'insieme del loro territorio nazionale non dovrà significare adottare le stesse misure e le stesse politiche all'insieme dei paesaggi, ma richiederà di adeguare quelle misure e quelle politiche alle diverse caratteristiche che connotano i paesaggi medesimi, attraverso interventi locali diversificati che vanno dalla conservazione più rigorosa alla creazione vera e propria, passando per la salvaguardia, la gestione e la pianificazione, sempre comunque nell'ottica di permettere uno sviluppo socioeconomico determinante dei territori interessati.

Alla luce della CEP gli Stati aderenti hanno l'obbligo di porre in essere all'interno dei rispettivi ordinamenti una politica del paesaggio, intesa nella dizione dell'art. 1, come 'formulazione, da parte delle autorità pubbliche competenti, dei principi generali; delle strategie e degli orientamenti che consentano l'adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare, gestire e pianificare il paesaggio', che ha come punto di partenza l'individuazione per ogni paesaggio dei c.d. 'obiettivi di qualità paesaggistica' i quali consistono, ai sensi dello stesso art. 1, nella 'formulazione da parte delle autorità pubbliche competente: per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita'.

I principi di azione sul paesaggio in cui dovrà tradursi la politica del paesaggio, dei quali sono stati analizzati i contenuti e le modalità di applicazione nella Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 2008, si identificano in tre tipologie: la **'salvaguardia dei paesaggi'**, cioè la promozione di azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento umano; la **'gestione dei paesaggi'**, intesa come complesso di azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali; e, infine la **'pianificazione dei paesaggi'** vista come promozione di azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi. È interessante sottolineare come nell'ottica della CEP, la ricerca del necessario equilibrio tra protezione, gestione e pianificazione del paesaggio in funzione delle diversità che connotano le diverse zone paesaggistiche, dovrà condurre non ad una mummificazione dei paesaggi ad un determinato stadio della loro evoluzione, bensì ad accompagnare i cambiamenti futuri preservando ed arricchendo la grande diversità e qualità dei paesaggi che abbiamo ereditato dal passato.

Nel 2013 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha pubblicato un documento, definito **'Glossario'**, mirato a chiarire il significato dei termini usati nel testo della CEP al fine di agevolare l'attuazione di quest'ultima all'interno dei Paesi europei.

Sul piano legislativo nazionale il processo di emancipazione della tutela del paesaggio da quella strettamente ambientale e l'affermazione del concetto di paesaggio come bene culturale è graduale. La prima

tappa di questo percorso si identifica nel d.lgs. n. 490/1999, in avanti indicato come T.U., che si colloca, a pieno titolo, nella nuova dimensione in cui sotto il crisma della natura in senso lato ‘culturale’, si intrecciano valori paesaggistici, ambientali e culturali in senso stretto. Il provvedimento delinea una sorta di assonanza concettuale tra categorie di beni tradizionalmente oggetto di filoni normativi assolutamente autonomi: da un lato i beni culturali, dall’altro i beni ambientali e le bellezze naturali. Si condensano, infatti, in un testo unico, la disciplina dei beni culturali, quella delle ex bellezze naturali, originariamente disciplinate dalla legge del 1939, e quella dei beni considerati dalla legge Galasso di rilevante interesse ambientale.

Ancora però non c’è spazio sul piano formale per un richiamo espresso alla nozione di paesaggio: le ex bellezze naturali e gli ex beni ambientali sono entrambi ricondotti sotto l’egida della dizione ‘beni ambientali’. La disciplina relativa alla categoria dei beni ambientali ricalca pressoché fedelmente le orme della legge del 1939 e della legge Galasso, **anche se, formalmente, entrambe vengono espressamente abrogate.**

La svolta nel senso della emancipazione del paesaggio dalla nozione di ambiente, del suo formale riconoscimento attraverso una corrispondente definizione giuridica, del suo inequivocabile inquadramento come bene culturale e della individuazione di una tutela ad *hoc* che rivisita i tradizionali strumenti del vincolo e del piano, ha trovato per la prima volta formale riconoscimento, all’interno del nostro ordinamento, nel d.lgs. **22 gennaio 2004**, n. 42, ‘Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137’ (di seguito indicato con l’acronimo eu) entrato in vigore il 1 maggio del 2004, il cui testo originario, come si è ricordato sopra, è stato a più riprese integrato e modificato in eu, emanato in attuazione della Legge delega, 6 luglio 2002, n. 137, il cui art. 10, dal titolo ‘Delega per il riassetto e la

codificazione in materia di beni culturali e ambientali spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore', invitava il Governo a riunire appunto in un 'codice' le disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, raccoglie in un unico testo normativa la disciplina dei beni culturali e quella del paesaggio, ed è strutturato in cinque parti: la prima contiene le disposizioni generali comuni ai due settori, la seconda è specificatamente dedicata alla disciplina dei beni culturali, la terza a quella dei beni paesaggistici; la quarta contempla il pacchetto delle sanzioni relative alla parte seconda e alla parte terza; la quinta contiene le disposizioni transitorie e quelle relative ad abrogazioni ed entrata in vigore nel testo originario del eu è stato più volte oggetto di modifiche ed integrazioni.

A fronte della ormai consolidata emancipazione del paesaggio dall'ambiente appare singolare la circostanza che la legge cast. 18 ottobre 2001, n. 3 che ha apportato Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione, laddove ha posto mano ad una nuova ripartizione di competenze tra lo Stato e le Regioni, abbia formalmente ignorato il paesaggio ed abbia polarizzato la sua attenzione esclusivamente sull'ambiente.

L'art. 117 Cast, nuova versione, attribuisce infatti allo Stato competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, mentre inserisce tra le materie di legislazione concorrente, rispetto alle quali alle Regioni spetta la potestà legislativa, salvo che, per la determinazione dei principi fondamentali che è riservata alla legislazione dello Stato, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e l'organizzazione di attività culturali.

È pur vero peraltro che l'ostacolo formale del mancato espresso riferimento al termine paesaggio può essere aggirato proprio alla luce del eu che inquadra i beni paesaggistici come beni culturali. In quest'ottica

dunque si può forse leggere il nuovo testo dell'art. 117 nel senso che la disciplina del paesaggio come bene culturale compete sotto il profilo della tutela allo Stato, e sotto quello della valorizzazione alla legislazione concorrente delle Regioni, in sintonia, del resto con le previsioni dello stesso CU relative al riparto di competenze tra Stato e Regioni in ordine alla protezione del patrimonio culturale.

La Corte costituzionale ha in più sentenze affermato che il paesaggio, inteso come morfologia del territorio, ambiente nel suo aspetto visivo, aspetto del territorio, è un bene che ha di per sé un valore costituzionale, per i contenuti ambientali e culturali che possiede. La tutela paesaggistica, ha argomentato la Corte, gravando su un bene complesso ed unitario, da considerare valore primario ed assoluto, affidata all'esclusiva competenza dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, e dunque di fruizione del territorio.

La definizione di paesaggio coniata dal eu evoca quella plasmata dalla CEP che, lo ricordo, all'art. 1, lett. a) designa con tale termine 'una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni il cui carattere deriva dall'azione di /attori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni'; in realtà però la definizione del eu appare priva di quel tratto caratterizzante che informa di sé la corrispondente definizione della eEP, cioè il riferimento alla percezione del paesaggio ad opera di chi vive al suo interno. Del paesaggio il CU, ai sensi dell'art. 131, comma 2, tutela quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.

In sintonia con la forte riaffermazione del ruolo dello Stato in materia di paesaggio ad opera della

giurisprudenza della Corte costituzionale, il eu affida allo Stato la potestà esclusiva in materia di tutela del paesaggio, quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime.

Lo Stato, d'intesa con le Regioni, è poi chiamato a definire le politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio, da attuare nel rispetto delle esigenze della tutela, dove con il termine valorizzazione si intende la promozione e sostegno dello sviluppo della cultura, attraverso apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio, nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. Il paesaggio è concepito dal eu come un bene culturale, in coerenza con le indicazioni in tal senso della eEP, il cui preambolo afferma a chiari termini che il paesaggio rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa, concetto ribadito nel successivo art. 5 dove il paesaggio viene considerato espressione del patrimonio culturale di ogni Stato.

L'art. 2 del eu delinea il concetto di patrimonio culturale che forma oggetto della sua tutela e che comprende i beni culturali in senso stretto e i beni paesaggistici. L'art. 134 individua diverse tipologie di beni che in vario modo sono qualificabili come paesaggistici. La prima categoria di beni paesaggistici comprende gli 'Immobili ed aree di notevole interesse pubblico' cioè beni ed aree che presentano i requisiti indicati dall'art. 136, che riecheggiano, con qualche variazione, quelli a suo tempo indicati dalla legge del 1939 sulle bellezze naturali.

La disposizione infatti fa riferimento a: a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza

naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della parte seconda del eu (che cioè non sono già assoggettati al regime vincolistico riservato ai beni culturali in senso stretto) che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e nuclei storici; d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Gli immobili e le aree che presentano queste caratteristiche possono essere qualificati come beni paesaggistici e dunque soggetti al regime dettato per questi ultimi dal eu, o in forza di un provvedimento amministrativo impositivo del vincolo, adottato a seguito del procedimento amministrativo descritto dagli articoli da 137 a 141 bis; o sulla base di una specifica previsione del piano paesaggistico.

La seconda tipologia si identifica con le 'Aree tutelate per legge' elencate, sulla falsariga della legge Galasso, dall'art. 142 del eu, e comprendenti: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 3 00 m. dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300m dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente i 1.600 m. sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 m. sul livello del mare per la catena appennina e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da

boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227; h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.p.r. 13 marzo 1976, n. 448; j) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.p.r. 13 marzo 1976, n. 448; l) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico.

Le aree che rientrano nelle categorie elencate dalla disposizione sono automaticamente soggette al regime vincolistico dettato dal eu, senza necessità che sia adottato un provvedimento amministrativo ad hoc. A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34, e della conseguente abrogazione del d.lgs. n. 227/2001, il rinvio operato dalla lett. g) all'art. 2, commi 2 e 6 di quest'ultimo provvedimento, per la definizione del termine 'territori coperti da foreste e da boschi', deve intendersi riferito alle norme che all'interno del nuovo d.lgs. contengono la definizione di bosco e di aree ad esso assimilate, cioè gli art. 3, comma 3, e 4 (v. cap. I).

Gli strumenti di tutela del paesaggio e dei beni paesaggistici adottati dal eu sono ancora una volta quelli tradizionali, il piano paesaggistico ed il vincolo paesaggistico, con il connesso regime autorizzatorio e sanzionatorio, ma, come vedremo, rivisitati e corretti in funzione della nuova concezione del paesaggio come bene culturale.

Il eu, agli artt. 135, 143, 144, 145 e 156, individua le finalità, il contenuto e le procedure di elaborazione del piano paesaggistico, intendendo con tale termine sia i piani paesaggistici veri e propri, sia i piani urbanistico territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici. L'adozione dello strumento pianificatorio risponde ad una precisa indicazione formulata in tal senso dalla eEP, all'art. 5, lett. d), laddove impegna gli Stati membri a formulare politiche di pianificazione del

paesaggio e a prendere in considerazione in modo sistematico il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio.

Fin dall'epoca della legge Galasso, la competenza in materia di pianificazione paesaggistica era attribuita alle Regioni, ma nelle più recenti versioni del eu si registra una svolta nella direzione del rafforzamento della posizione dello Stato rispetto alle Regioni, nella materia; la legge eu infatti, all'art. 145, demanda al Ministero per i Beni e le attività culturali, l'individuazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione, come compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento eli funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali.

A sua volta, l'art. 135 impone alle Regioni l'obbligo della elaborazione congiunta dei piani paesaggistici con il MIBAe, in ordine alle previsioni eli piano relative ai beni paesaggistici, come individuati dall'art. 143, comma 1, lett. b), c) e d), cioè quelli dei quali abbiamo parlato nel paragrafo precedente. L'elaborazione congiunta del piano deve avvenire nelle forme previste dall'art. 143, comma 2, del eu. Quest'ultima disposizione attribuisce alle Regioni la possibilità eli stipulare intese con il MIBAe e con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la definizione delle modalità eli elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall'art. 135, comma 1: quest'ultimo inciso significa che l'adozione della procedura dell'intesa non è una facoltà, bensì, come abbiamo visto un obbligo per le Regioni in relazione alle previsioni del piano inerenti i beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lett. b), c) e d).